

# **Direttive per i marchi regionali**

## **Sezione B2 Norme per settori specifici Bevande**

Proprietà: Associazione svizzera dei prodotti regionali  
Ultimo aggiornamento: 10.12.2021  
Valide da: 01.01.2022  
Versione: 4.00

## INDICE

1	Definizione dei concetti.....	3
2	Validità .....	4
3	Obiettivo.....	4
4	Doveri e diritti dei licenziatari.....	4
5	Origine geografica degli ingredienti .....	4
5.1	Prodotti non composti.....	4
5.2	Prodotti composti.....	4
5.3	Acqua.....	5
5.4	Sorte di zuccheri, sostituti dello zucchero e edulcoranti.....	5
5.5	Aromi .....	5
5.6	Ingredienti di origine non agricola.....	5
6	Norme per settori specifici .....	5
6.1	Sciroppo, sciroppo di frutta.....	5
6.2	Birra .....	5
6.3	Vino.....	6
6.4	Altre bevande.....	6
7	Norme relative al valore aggiunto dei prodotti.....	6
8	Obbligo di controllo e certificazione.....	6
9	Assegnazione del marchio regionale .....	6
10	Obbligo di notifica per cambiamenti di prodotti e di assortimento.....	6
11	Sanzioni e ricorsi .....	6
12	Entrata in vigore delle presenti direttive .....	6

## 1 Definizione dei concetti

Queste denominazioni specifiche dei concetti costituiscono un complemento alle definizioni dei concetti delle Direttive per i marchi regionali Sezione A, articolo 1. Se non specificato in altro modo nel presente documento, valgono le definizioni esposte nelle Direttive per i marchi regionali Sezione A, articolo 1.

*Acqua minerale*: acqua potabile microbiologicamente ineccepibile, che si distingue per una speciale provenienza geologica, per la natura e la quantità dei componenti minerali, per la sua purezza originale, nonché per la composizione e la temperatura che devono rimanere costanti nei limiti delle oscillazioni naturali. Sono valide le disposizioni secondo RS 817.022.12.

*Acqua potabile*: acqua che lasciata naturale o dopo essere stata trattata, è destinata a essere bevuta, a cucinare, a preparare cibi e a pulire oggetti che entrano in contatto con derrate alimentari secondo RS 817.022.11.

*Acqua sorgiva*: acqua potabile imbottigliata alla sorgente, non trattata o trattata solo con procedimenti permessi per l'acqua minerale naturale secondo RS 817.022.12.

*Aromi*: sostanze che in quanto tali non sono destinate al consumo e sono aggiunte alle derrate alimentari per conferire loro un gusto particolare. Sono considerati aromi naturali gli aromi ed estratti naturali, secondo RS 817.022.41, articolo 10.

*Bevanda*: liquido commestibile o preparato da bere con o senza aggiunta di acqua. In questa definizione sono incluse l'acqua potabile secondo RS 817.022.11 e tutte le bevande secondo RS 817.022.12.

*Bevande aromatizzate*: bevande aromatizzate pronte alla preparazione o al consumo che contengono almeno un ingrediente aromatizzante e che non sono prese in considerazione dalle altre definizioni di bevande senz'alcol.

*Birra*: bevanda alcolica contenente anidride carbonica e prodotta mediante fermentazione alcolica di acqua, cereali maltati, lievito e luppolo nonché altri ingredienti, secondo RS 817.022.12.

*Edulcorante*: additivo che sostituisce lo zucchero e adempie alle disposizioni di RS 817.022.31.

*Ingrediente principale*: l'ingrediente presente con la quota maggioritaria nella ricetta. L'acqua può essere considerata ingrediente principale solo per le categorie di bevande elencate all'articolo 5.3. Lo zucchero non può essere considerato ingrediente principale.

*Nettare di frutta*: bevanda non fermentata ma fermentescibile ottenuta con l'aggiunta di acqua, con o senza l'aggiunta di zuccheri o miele a succo di frutta. La definizione e il contenuto minimo di frutta sono stabiliti dall'Ordinanza sulle bevande analcoliche RS 817.022.12.

*Scioppo*: prodotto liquido denso, preparato con ingredienti quali acqua potabile, spezie, erbe, fiori commestibili, verdure, frutti o i loro estratti e aromi, con aggiunta di sorte di zuccheri secondo RS 817.022.12.

*Bevande spiritose*: liquidi alcolici, ottenuti grazie a uno dei seguenti procedimenti o alla combinazione degli stessi: distillazione, macerazione di sostanze vegetali in alcol etilico di origine agricola, aggiunta di sostanze aromatizzanti naturali, zuccheri o altri edulcoranti o altri prodotti agricoli ad alcol etilico di origine agricola. Sono valide le disposizioni secondo RS 817.022.12.

*Sidro e vino di frutta, succo di frutta a granelli in fermentazione, bevande a base di sidro o di vino di frutta, idromele*: succo di frutta o miele sottoposto a fermentazione alcolica parziale o totale, con o senza aggiunta di zucchero, diluito o non diluito con acqua, con o senza aggiunta di aromi e zucchero. Sono valide le disposizioni secondo RS 817.022.12.

*Succo di frutta*: succo fermentescibile, ottenuto dalla parte commestibile di frutti appartenenti a una o più specie secondo RS 817.022.12. E' considerato succo di frutta anche il succo ottenuto mediante ricostituzione del succo di frutta concentrato, disidratato, estratto con acqua potabile, o ottenuto mediante diluizione di succo di frutta, di succo di frutta concentrato, di purea di frutta o purea di frutta concentrata. L'aggiunta di sorte di zuccheri è proibita. Gli aromi estratti dallo stesso frutto possono essere poi restituiti al succo.

*Succo di verdura*: succo ottenuto da verdura, diluito o non diluito, concentrato o essiccato o ottenuto da concentrato puro o da polpa di verdura diluito con acqua potabile. Sono valide le disposizioni secondo RS 817.022.12.

*Tè di erbe, tè di frutti*: parti di piante, di frutti o di loro estratti, i quali per infusione in acqua danno una bevanda aromatica, destinata al rinfresco o al piacere di bere secondo RS 817.022.12.

*Vini, mosti d'uva parzialmente fermentato, vini liquorosi, bevande a base di vino*: bevande alcoliche ottenute dalla fermentazione del mosto d'uva con o senza aggiunta di zucchero, con o senza aromi naturali o altre sostanze che conferiscono sapore, con o senza aggiunta di alcol etilico di origine agricola. Valgono le disposizioni secondo RS 817.022.12.

*Zucchero*: per zucchero s'intendono le sorte di zuccheri secondo RS 817.022.17 Allegato 9.

## **2 Validità**

Le presenti direttive sono valide per la produzione e commercializzazione di bevande per coloro che utilizzano i marchi regionali che sono elencati nella Sezione A, Appendice 12.2 delle Direttive generali delle Direttive per i marchi regionali. Esse stabiliscono i requisiti minimi riguardanti le bevande.

## **3 Obiettivo**

Con le presenti direttive si mira a definire uno standard unitario per i produttori di bevande del territorio dei corrispettivi marchi regionali. Esse garantiscono l'origine e il valore aggiunto dei prodotti descritti nel punto precedente.

## **4 Doveri e diritti dei licenziatari**

I doveri e diritti dei licenziatari si basano sulla Sezione A delle Direttive per i marchi regionali.

## **5 Origine geografica degli ingredienti**

### **5.1 Prodotti non composti**

Gli ingredienti dei prodotti non composti devono provenire al 100 % dalla regione di riferimento.

I titolari dei marchi regionali possono autorizzare ingredienti provenienti da comuni limitrofi fino a una quota massima del 20%, per le aziende il cui domicilio si trova in un comune sul confine della regione. Il titolare del marchio regionale ha la responsabilità di definire questa particolarità nella definizione territoriale.

### **5.2 Prodotti composti**

Per i prodotti composti, tutti gli ingredienti devono provenire dalla regione di riferimento. Qualora non fosse possibile, l'ingrediente principale deve essere al 100% di provenienza della regione di riferimento e una quota minima pari all'80% degli ingredienti da considerare deve provenire dalla regione di riferimento.

I titolari dei marchi regionali possono autorizzare ingredienti provenienti da comuni limitrofi fino a una quota massima del 20%, per le aziende il cui domicilio si trova in un comune sul confine della regione. Il titolare del marchio regionale ha la responsabilità di definire questa particolarità nella definizione territoriale.

### 5.3 Acqua

L'acqua proviene dalla regione di riferimento. L'imbottigliamento si svolge nella regione di riferimento. Per le seguenti categorie di prodotti, l'acqua è considerata ingrediente principale e può essere calcolata nella quota degli ingredienti regionali:

- Acqua potabile, acqua sorgiva, acqua minerale
- Bevande aromatizzate a base di acqua (quota di acqua >50%)
- Birra

In questi casi si applica quanto segue: l'acqua proviene dalla regione di riferimento e l'imbottigliamento si svolge nella regione di riferimento.

Per le altre categorie di prodotti con una quota di acqua di <50% (come sciroppo, succo di frutta diluito o simili) vale:

- L'acqua non può essere calcolata nella quota regionale
- Se non ci sono strutture di preparazione o trasformazione, l'imbottigliamento può avvenire fuori dalla regione di riferimento
- L'acqua non deve provenire dalla regione di riferimento
- Il valore aggiunto regionale deve assolutamente essere > 2/3
- La dichiarazione deve essere conforme alle direttive secondo l'articolo 5.7 della Sezione A.

### 5.4 Sorte di zuccheri, sostituti dello zucchero e edulcoranti

Per l'importazione di sorte di zuccheri, sostituti dello zucchero e edulcoranti sono valide le norme esposte nella Direttive Sezione A Appendice 12.8. Lo zucchero di barbabietola proviene dalla Svizzera.

### 5.5 Aromi

Tutti gli aromi sono di origine naturale.

Le sostanze aromatiche ed estratti aromatici naturali provenienti da materie prime che sono presenti in Svizzera in quantità sufficiente e nella qualità richiesta, devono essere prodotti con materie prime di provenienza svizzera. Se le sostanze aromatiche o i loro componenti non sono disponibili in Svizzera in quantità sufficiente e nella qualità richiesta, si possono utilizzare ingredienti importati autorizzati. L'importazione di aromi o di ingredienti per la produzioni di aromi è soggetta alla prassi per l'ammissione degli ingredienti importati autorizzati secondo l'appendice 12.8, sezione A delle direttive, indipendentemente dalla loro proporzione nella ricetta.

Sono inoltre valide le norme per settori specifici.

### 5.6 Ingredienti di origine non agricola

Sono valide le norme esposte nella Sezione A articolo 5.4. Per l'acqua, invece, si applicano le norme secondo l'articolo 5.3 delle presenti direttive. Per l'importazione sono valide le norme esposte nella Sezione A Appendice 12.8.

## 6 Norme per settori specifici

### 6.1 Sciroppo, sciroppo di frutta

Lo zucchero proviene almeno dalla Svizzera.

Le erbe, i fiori commestibili, la verdura, la frutta e i loro estratti provengono dalla regione di riferimento.

### 6.2 Birra

Il luppolo proviene dalla Svizzera.

Gli ingredienti di origine agricola provengono per almeno l'80% dalla regione di riferimento. Nel caso in cui questi ingredienti non fossero disponibili in quantità sufficiente e nella qualità richiesta nella regione di riferimento, può essere utilizzata una quota massima del 20% di ingredienti svizzeri. Nel caso in cui questi ingredienti non fossero disponibili in Svizzera in quantità sufficiente e nella qualità richiesta, si possono

utilizzare ingredienti agricoli importati autorizzati (secondo l'Appendice 5 Ingredienti importati autorizzati). Ottimizzazioni, per es. per ragioni di prezzo, non sono consentite.

### **6.3 Vino**

I vini adempiono alle norme dell'articolo 5.2 o ai criteri di una denominazione di origine controllata secondo RS 916.140 e secondo la Sezione A, articolo 8 paragrafo 3.

### **6.4 Altre bevande**

Per i prodotti appartenenti alle altre categorie sono valide le disposizioni esposte nel capitolo 5.

## **7 Norme relative al valore aggiunto dei prodotti**

Il valore aggiunto deve essere generato per almeno i 2/3 nella regione di riferimento. (cfr. Direttive, Sezione A, Appendice 2). Se una fase della trasformazione o del trattamento dovesse svolgersi fuori dalla regione di riferimento, perché nella regione non è possibile svolgere questo procedimento, è necessaria un'autorizzazione del titolare del marchio regionale.

## **8 Obbligo di controllo e certificazione**

Sono valide le norme relative al controllo e alla certificazione esposte nella Sezione A, articoli 6 e 7.

## **9 Assegnazione del marchio regionale**

Sono valide le disposizioni esposte nelle Direttive generali Sezione A articolo 8.

## **10 Obbligo di notifica per cambiamenti di prodotti e di assortimento**

Cambiamenti di prodotti e di assortimento devono essere comunicati immediatamente all'ente preposto alla certificazione.

## **11 Sanzioni e ricorsi**

Le sanzioni in caso d'infrazione alle presenti direttive sono stabilite nel Regolamento relativo alle sanzioni.

## **12 Entrata in vigore delle presenti direttive**

Queste direttive sono state elaborate il 26.09.2017 e aggiornate l'ultima volta il 23.09.2021 dalla commissione nazionale delle direttive. Le modifiche sono state ratificate da coloro che utilizzano il marchio regionale in accordo con le direttive per i marchi regionali, Sezione A, Appendice 12.2. Queste direttive entrano in vigore il 01.01.2022 con la riserva che la ratifica avvenga tramite tutti i marchi regionali che utilizzano le presenti direttive.